



**Città di Seriate**

A stylized logo for the City of Seriate, consisting of a series of overlapping, curved lines that form a bridge-like or arch-like structure. The lines are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with the top line being the most prominent and the bottom lines receding into the background.

## **DISCIPLINA DEL PART-TIME - REGOLAMENTO -**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 9 maggio 2016.  
In vigore dal 13.6.2016.

Modificato con delibera di Giunta comunale n. 92 dell' 1 agosto 2019.

## INDICE

Art. 1 - Principi generali .....	
Art. 2 - Tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale .....	
Art. 3 - Preclusioni .....	
Art.4- Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a iniziativa del dipendente.	
Art. 5 - Trasformazione del rapporto di lavoro per attività extraistituzionale .....	
Art. 6 - Limiti temporali per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa .....	
Art. 7 - Mancato accoglimento della richiesta di trasformazione .....	
Art.8 - Criteri per la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Graduatoria .....	
Art. 9 - Formazione.....	
Art. 10 – Norme di rinvio.....	
Art. 11 – Entrata in vigore.....	

## **Art. 1 - Principi generali**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto e a integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le modalità e i criteri per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa del personale non dirigente, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze del Comune di Seriate.

2. Il comune di Seriate può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale (minimo al 30%) mediante:

a) assunzione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale adottata ai sensi dell'articolo 6 c. 3 del D.Lgs. 165/2001;

b) trasformazione del rapporto a tempo pieno, su richiesta dei dipendenti interessati assunti a tempo indeterminato.

3. Il numero dei rapporti a tempo parziale non possono superare la percentuale massima del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso per arrivare comunque all'unità. Nel calcolo viene considerato, ovviamente, anche il personale già autorizzato alla prestazione part-time. Resta facoltà dell'Ente non assegnare tutti i posti disponibili, se le esigenze organizzative lo richiedono.

4. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, come previste dall'articolo 8, il contingente di cui al comma 3 può essere transitoriamente elevato di un ulteriore 10% massimo, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.

## **Art. 2 - Tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende lo svolgimento di mansioni lavorative di durata inferiore al normale orario di lavoro, ferma restando la qualità delle prestazioni rese in relazione alla categoria e al profilo ricoperti dal lavoratore.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

- **orizzontale:** il dipendente svolge la propria attività con orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi della settimana (5 giorni);

- **verticale:** il dipendente svolge la propria attività a tempo pieno, ma limitatamente a un numero di giorni inferiore ai giorni lavorativi della settimana (il part-time verticale può svolgersi anche limitatamente a periodi predeterminati nel corso del mese o dell'anno);

- **misto:** l'attività lavorativa è ridotta in tutti i giorni della settimana e con esclusione della prestazione stessa in alcuni giorni della settimana o periodi dell'anno.

3. L'orario settimanale della prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere fissato in un numero intero di ore.

In rapporto alla prestazione a tempo pieno, la percentuale corrispondente al numero intero di ore settimanali definite per il tempo parziale deve essere uguale o superiore al 30% e inferiore o uguale al 95%.

L'impegno orario giornaliero non potrà mai superare quello base, previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. L'articolazione dell'orario, nell'ambito dei suindicati regimi, viene definita in accordo fra il dirigente e il dipendente, tenendo in adeguata considerazione gli orari di apertura al pubblico e le esigenze di funzionalità dei Servizi e degli Uffici. Uffici.

5. I limiti di flessibilità positiva e negativa sono proporzionalmente ridotti rispetto ai limiti di flessibilità positiva e negativa previsti per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

6. In sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Amministrazione individua i posti da destinare a rapporti di lavoro a tempo parziale. Tali posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio per categoria e profilo.

7. Nel caso in cui non si sia provveduto alla individuazione triennale del fabbisogno del personale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa entro **60 giorni** dalla ricezione della domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 4

comma 3. A meno che l'ente, entro il predetto termine, neghi la trasformazione per pregiudizio alla funzionalità del servizio, o in relazione alle mansioni del dipendente conflitto di interesse.

### **Art. 3 - Preclusioni**

1. Non è possibile fare accedere a un regime di orario ridotto, il personale incaricato di ricoprire le posizioni organizzative e le alte professionalità, nonché il personale assunto in servizio da meno di 3 anni. Il personale titolare di posizione organizzativa o alta professionalità, potrà richiedere il regime di part-time, solo se rinuncia all'incarico conferitogli.

2. Il Segretario Generale, di concerto con i Dirigenti, con proprio atto gestionale, può individuare in dettaglio di ulteriori posizioni lavorative, che per la natura delle prestazioni necessitano di una copertura a tempo pieno.

### **Art. 4 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a iniziativa del dipendente**

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere richiesta dai dipendenti per particolari situazioni personali, sociali e familiari. Valutate le motivazioni indicate nella domanda e le esigenze organizzative dell'Ente, la trasformazione è concessa dal Dirigente di riferimento che demanderà al Dirigente del servizio personale la sottoscrizione del **nuovo contratto individuale di lavoro**.

2. Il contratto indicherà la data di decorrenza, la data di scadenza del rapporto di lavoro a tempo parziale, la tipologia di part-time, la percentuale, l'articolazione oraria, l'indicazione della retribuzione rapportata alla percentuale del part-time.

3. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei contingenti massimi predeterminati e l'applicazione dei criteri di priorità stabiliti dal presente Regolamento, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale devono essere presentate tassativamente entro i seguenti periodi:

- dall'1 al 31 ottobre, per la decorrenza dal successivo mese di gennaio
- dall'1 al 30 aprile, per la decorrenza dal successivo mese di luglio.

4. Al di fuori dei predetti periodi, le domande saranno prese in esame solo in presenza di gravi e documentate situazioni familiari quali:

- dipendenti affetti da gravi patologie
- dipendenti con familiari (coniuge, figli o genitori) affetti da gravi patologie
- dipendenti che assistono familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani (età superiore a 65 anni) non autosufficienti. Tutte le condizioni di cui al presente comma andranno debitamente certificate.

5. La domanda, presentata utilizzando l'apposito modello, deve contenere, oltre ai dati anagrafici e professionali, i seguenti elementi:

- la percentuale del rapporto di lavoro a part-time come previsto dall'articolo 2
- la proposta di articolazione oraria
- l'eventuale presenza di titoli di precedenza di cui all'articolo 8
- la motivazione descritta in maniera dettagliata.

6. I nuovi rapporti di lavoro part-time dovranno decorrere obbligatoriamente dal 1° giorno del mese.

7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero la modifica della tipologia, della durata o dell'articolazione della prestazione lavorativa, nell'ambito dei contingenti massimi predeterminati ai sensi dell'articolo 1 e del comma 4 del presente articolo, **possono essere concesse entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda**.

### **Art. 5 - Trasformazione del rapporto di lavoro per attività extraistituzionale**

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o

autonoma, anche mediante l'iscrizione in albi professionali, previo l'accertamento dell'ente dell'insussistenza di conflitto d'interesse.

2. Qualora la trasformazione a tempo parziale venga richiesta per svolgere un'altra attività di lavoro subordinato o autonomo, la relativa prestazione lavorativa non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) di quella a tempo pieno e in tal caso il dipendente è tenuto a precisare nella domanda l'attività esterna che intende svolgere. In caso di accertata incompatibilità, la trasformazione del rapporto di lavoro verrà rifiutata.

3. Il dipendente per l'accertamento delle incompatibilità, è tenuto a indicare nella domanda di trasformazione del rapporto, la tipologia della nuova attività che andrà a svolgere, fornendo ogni utile elemento di valutazione. Analoga comunicazione, dovrà essere prodotta entro 15 giorni, in caso di variazione di attività. In tal caso, qualora l'ente dovesse riscontrare conflitto d'interesse, intimerà la cessazione della nuova attività o le dimissioni nei termini di preavviso previsti dal contratto.

#### **Art. 6 - Limiti temporali per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa**

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, eccezion fatta per la trasformazione per attività extraistituzionale, è sempre concessa a tempo determinato e **per un periodo massimo di due anni**, ciò al fine di garantire la stessa tutela per quei dipendenti che si dovessero trovare nelle stesse situazioni di difficoltà di cui all'articolo 4.

2. Scaduto il contratto di lavoro a tempo parziale, il dipendente rientra a tempo pieno, fatta salva la possibilità di **rinnovo su richiesta dello stesso, che però deve essere presentata almeno due mesi prima della scadenza.**

3. Il rinnovo potrà essere concesso qualora non siano state presentate nuove richieste di parttime da parte di altri dipendenti, secondo i criteri di precedenza di cui all'articolo 8, oppure non siano intervenute esigenze organizzative tali da rendere necessario il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale in seguito a trasformazione, possono chiedere di rientrare a tempo pieno prima della scadenza del termine contrattuale, con un preavviso di almeno due mesi.

5. I dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non possono chiedere la trasformazione a tempo pieno, prima che sia decorso un biennio dall'assunzione, sempre che vi sia disponibilità del posto in organico.

#### **Art. 7 - Mancato accoglimento della richiesta di trasformazione**

1. L'Amministrazione nega la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con atto motivato nei seguenti casi:

- in caso di superamento del contingente massimo di cui all'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento, fatti salvi i casi previsti dal comma 11 dell'articolo 4 del CCNL 14.9.2000;
- qualora l'attività extraistituzionale, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere sia incompatibile e/o in conflitto di interessi con quella svolta presso l'Ente. In tali casi si farà riferimento alla disciplina in materia di cui al D.Lgs. 165/2001 e al D.Lgs. 39/2013;
- qualora la trasformazione dovesse comportare, in relazione alle mansioni e alla posizione ricoperta dal dipendente, nonché all'assetto organizzativo dell'Ente, pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione.

#### **Art. 8 - Criteri per la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale - Graduatoria**

1. Qualora il numero delle richieste relative ai casi di cui all'art 1, commi 3 e 4 del presente regolamento, dovessero superare, per ciascuna categoria, i contingenti fissati nei commi stessi, verrà data la precedenza alle categorie di dipendenti sotto indicati (articolo 4 c. 12 del CCNL 14.9.2000, articolo 7 del D.Lgs. 165/2001), secondo, le seguenti priorità:

- a. ai dipendenti portatori di handicap o con un grado di invalidità civile non inferiore all'80% o in particolari condizioni psicofisiche;
- b. ai dipendenti che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa (handicap grave ai sensi della Legge 104/1992 e con un grado di invalidità civile pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita);
- c. ai dipendenti con figli conviventi in situazione di handicap grave;
- d. ai dipendenti con figli minori, di età non superiore ai tredici anni, in relazione al loro numero;
- e. ai dipendenti con figli affetti da disturbi specifici di apprendimento che frequentano il primo ciclo di istruzione (articolo 6 L. 170/2010).
- f. ai dipendenti che assistono familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o in particolari condizioni psico-fisiche o affetti da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
- g. ai dipendenti che, in caso di decesso del coniuge, ovvero separazione legale, devono assistere figli minori;

2. Qualora il requisito posseduto sia quello riguardante i figli, la precedenza sarà accordata al dipendente che ha un figlio con data di nascita più recente (minore età). In assenza di figli o di criteri come sopra indicati, avrà la precedenza il richiedente con età anagrafica maggiore.

3. Il possesso dei requisiti che danno diritto alla precedenza, deve essere dimostrato con idonea documentazione, in tutti i casi in cui non è prevista la dichiarazione sostitutiva.

#### **Art. 9 - Formazione**

- 1. I dipendenti con rapporto di lavoro part-time hanno diritto di accedere alle iniziative formative programmate dall'Ente.
- 2. Nel caso l'attività formativa sia svolta in orari non coincidenti con le esigenze dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, gli stessi potranno partecipare ai corsi formativi anche se tenuti al di fuori del loro normale orario di lavoro ridotto.
- 3. In tal caso i dipendenti part-time possono concordare con il Responsabile di Servizio un'articolazione dell'orario di lavoro che permetta di compensare le ore eventualmente dedicate alla formazione professionale al di fuori del normale orario di servizio, poiché in tali casi non potrà essere riconosciuto il lavoro straordinario.

#### **Art. 10 - Norme di rinvio**

- 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa contrattuale e alle altre leggi in vigore in materia.
- 2. Sono da considerare abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dall'Ente in materia di tempo parziale.
- 3. I rapporti di lavoro a tempo parziale in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono confermati. Richieste eventuali di variazione dell'articolazione oraria dei rapporti di lavoro a tempo parziale in essere rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

#### **Art. 11 - Entrata in vigore**

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore il primo luglio 2016.